



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Laura Solidoro

**Geopolitica e iconografia giuridica: due nuovi
orizzonti per gli studi storico-giuridici**

Numero XI Anno 2018
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Camapania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungoglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

GEOPOLITICA E ICONOGRAFIA GIURIDICA: DUE NUOVI ORIZZONTI PER GLI STUDI STORICO-GIURIDICI

SOMMARIO: 1. Un percorso diverso, per studiare la storia delle istituzioni giuridiche – 2. L’India nel periodo coloniale: tra rappresentazioni artistiche e realtà sociali – 3. Il recupero della tradizione classica: lo *ius naturae* come antidoto al potere arbitrario – 4. Dallo sfruttamento alla civilizzazione: la fase pedagogica – 5. *Iustitia, ius naturae*, società schiavistica romana: una comparazione con l’esperienza del Raj – 6. Una nota a margine.

1. *Un percorso diverso, per studiare la storia delle istituzioni giuridiche*

Il diritto non può essere efficacemente studiato come un sapere tecnico isolato, rispetto alle altre scienze o agli altri ambiti culturali. È questa la prospettiva oggi condivisa dalla maggior parte degli storici e dei teorici delle materie giuridiche, i quali, tuttavia, negli ultimi decenni sono stati in prevalenza inclini ad ‘allungare lo sguardo’ ai soli profili economici, sociologici e politici. Ma ormai le nuove tendenze ci conducono ben oltre. La collana *Imago iuris*, diretta da Luigi Garofalo, si propone per esempio di accostare il mondo dell’arte alla dimensione giuridica, per trarre da alcune rappresentazioni pittoriche dati utili o significativi ai fini di una ricostruzione più meditata – o diversamente meditata- di rilevanti eventi storici.

Si colloca appunto in questo contesto il recente saggio di Jakob Fortunat Stagl, *Mercurio al bivio. Le ricchezze di Asia offerte a Britannia* (Pacini Editore, Pisa, 2017, pp. 7-94), in cui l’Autore prende spunto da un dipinto (*L’Est offre le sue ricchezze a Britannia*) eseguito nel 1777 da Spiridione Roma, su commissione della East

India Company e destinato alla East India House di Londra, sede centrale della Compagnia. Lo studio di Stagl, incentrato sulle vicende del colonialismo britannico in India, si riallaccia, per esplicita precisazione dell'Autore (pp. 87 s.), al metodo assai recente dell'iconografia giuridica¹, a sua volta basato sulle tesi formulate dal teorico della storia dell'arte Erwin Panofsky², il quale a partire dal 1932, con un approccio del tutto innovativo, mise in primo piano il rapporto tra immagini artistiche, testi letterari, contesti geografici e storici, anche se al fine precipuo di rintracciare le forme della continuità medioevale nei confronti dell'arte classica³. Il metodo di Panofsky implica una divisione dell'indagine in tre fasi, la cui distinzione è necessaria per evitare errori di giudizio e per rendere chiari e controllabili i risultati: analisi fenomenologica dell'immagine, analisi del significato di quest'ultima, sua collocazione nel contesto storico e culturale.

Non è stato semplice traslare questi criteri di indagine dal campo puramente artistico e letterario all'ambito del diritto e della sua storia. Nella materia giuridica, questo metodo è stato applicato per la prima volta, con rigore scientifico, solo nel 2015 da Pierre

¹ Ampia trattazione ora in A. SIMONE, *Rappresentare il diritto e la giustizia nella modernità. Universi simbolici, iconografia, mutamento sociale*, Milano, 2017.

² V. in partic. E. PANOFSKY, *Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst*, in *Logos* 21, 1932, 103 ss.; ID., *Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of Renaissance*, New York, 1939.

³ V. le osservazioni di S. MAFFEI, *I limiti dell'ekphrasis: quando i testi originano immagini*, in *Studi di Memofonte. Rivista on-line semestrale* (www.memofonte.it) 15, 2015, 120 ss., specialm. 121 s.

Friedrich⁴ e negli stessi anni ha prodotto risultati di rilievo anche in Italia, grazie agli studi pionieristici di Luigi Garofalo⁵.

Gli interessi di Stagl, tuttavia, sono di ancora più varia e differente natura. Pur ispirandosi al menzionato dipinto di Spiridione, l'Autore trae spunto dall'opera per affrontare una densa problematica, in cui filosofia, diritto, sociologia, politica ed economia si intrecciano in modo inestricabile. Perciò, nei suoi contenuti più specifici, lo studio – che pure assume l'immagine come fonte documentale empirica- non aderisce in via esclusiva al tema panofskyano del rapporto tra testi e immagini, ma va ben oltre: già con la lettura delle prime pagine il lettore si trova trasposto sulla complessa problematica della dialettica tra diritti umani e rapporti internazionali, tra colonialismo e discriminazioni razziali, tra forme del potere politico ed interessi economici. Il discorso dell'Autore, dunque, dopo avere preso le mosse dalla rappresentazione pittorica del colonialismo britannico, nell'ottica dell'iconografia giuridica, si dipana lungo le linee dell'indagine geopolitica⁶. Un metodo e un tema, questi, non certo disomogenei rispetto alla formazione di Stagl, studioso della storia giuridica dell'Impero romano, e quindi ben esperto delle problematiche sociologiche ed economiche legate alle strategie di colonizzazione⁷. Sebbene nel saggio non vi sia menzione esplicita della geopolitica, è sul terreno di questa scienza che palesemente si snodano le analisi

⁴ P. FRIEDRICH, *Betrachtungen eines unpolitischen Bild-programms. Die Darstellung der Volksgesetzgebung Karls des Grossen im Plenarsaal des Oberlandesgerichts Düsseldorf*, Köln-Weimar-Wien, 2015.

⁵ L. GAROFALO, *Rubens e la 'devotio' di Decio Mure*, 1° ed., Napoli, 2011, 2° ed., Pisa, 2017.

⁶ Per la discussa definizione di questa disciplina, v. ora D. CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, Roma, 2018, specialm. 17 ss.

⁷ Per la cui storia, v. G.K. JOUNG, *Rome's Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy. 31 B.C.-A.D. 305*, London, 2001.

di Stagl, nella misura in cui vengono esaminate le origini, le ragioni geografiche, ideologiche, antropologiche ed economiche della colonizzazione britannica, i conflitti di potere e le opzioni politiche legate all'amministrazione dell'India nel periodo coloniale.

Ed è questo il secondo, originale approccio dell'Autore. Perché, nonostante la geopolitica sia una disciplina non certo nuova (la sua fondazione si deve al politologo svedese Rudolf Kjellén, il quale coniò anche il termine 'geopolitica' nel suo *Staten som Lifsform* [Lo Stato come organismo] del 1916), il suo rilancio è alquanto recente: caduta in disgrazia per le degenerazioni del concetto di 'spazio vitale' nell'ideologia nazista, e perciò proscritta in tutta l'Europa dopo il 1945⁸, soltanto grazie ad un articolo apparso nel 1979 su *Le Monde* la geopolitica è stata rivalutata su larga scala – soprattutto grazie all'apporto della Scuola francese - quale scienza, quale azione, quale strategia, quale prezioso strumento di comprensione della realtà politica internazionale⁹.

Occorre guardarsi, naturalmente, da ogni richiamo generico e ormai inflazionato alla geopolitica, per puntare invece l'attenzione sui suoi tratti salienti, che consistono, al di là delle analisi ambientali -legate alla geografia fisica e umana, ai contesti spaziali, ai problemi politici che investono vicende e questioni di ordine territoriale-, soprattutto in un certo ridimensionamento dei fattori economici a fronte della rivalutazione delle 'ragioni nazionali' o di concetti e valori quali 'territorio storico' e 'territorio-simbolo'¹⁰. In questa prospettiva, si spiega quanto asserito dal geografo francese Yves Lacoste: il tema principale della geopolitica è l'antagonismo, ovvero la rivalità tra diversi tipi di potere su di un

⁸ Dettagli in Y. LACOSTE, *Géopolitique: la longue histoire d'aujourd'hui*, Paris, 2006.

⁹ Così Y. LACOSTE, *Géographie de sous-développement*, Paris, 1965; ID., *Dictionnaire de géopolitique*, Paris, 1993.

¹⁰ V. *supra*, note 6, 8 e 9.

dato territorio¹¹. Risulta chiaro, a questo punto, che la geopolitica non è una scienza tradizionale, ma un ‘approccio razionale’ (questa l’espressione di Yves Lacoste) all’insieme di rappresentazioni che esprimono i poteri antagonisti in specifiche località geografiche. Un metodo, questo, che negli ultimi anni si è sviluppato con rapidità, in ambito scientifico e universitario, fino a prospettarsi come una disciplina dotata di un proprio statuto¹².

Anche da parte dei giuristi si comincia a registrare un forte interesse per questo tipo di analisi, che, pur non trascurando gli aspetti economici, induce ad investigare sulle cause e sulle possibili soluzioni delle più spinose questioni internazionali, ancora aperte, attraverso un’attenta considerazione delle spinte esercitate, nella nascita e nella dinamica dei conflitti, da valori, convinzioni, fedi religiose, sentimenti identitari e nazionalisti della collettività. In Italia si stanno muovendo i primi passi in questa direzione. È di recente pubblicazione il volume di Danilo Ceccarelli Morolli, *Appunti di Geopolitica*¹³, con cui l’Autore, sensibile alle nuove istanze di rinnovamento degli insegnamenti delle scienze giuridiche e politiche, ha inteso comporre un quadro complessivo della storia e dello statuto della disciplina in parola, indicandone oggetto e finalità attraverso una trattazione chiara ed accessibile, rivolta non soltanto agli specialisti della materia, ma anche alla formazione degli studenti universitari. Alla luce di questi dati, è facile prevedere che la metodica legata agli studi geopolitici costituirà nell’immediato futuro una delle nuove frontiere anche delle ricerche storico-giuridiche, una diversa lente attraverso la quale rileggere gli eventi del passato, oltre che quelli attuali. E il saggio di Stagl ne costituisce l’efficace dimostrazione.

¹¹ È questa la tesi argomentata già nel 1965, in Y. LACOSTE, *Géographie*, cit.

¹² Sulla metodologia della geopolitica, D. CECCARELLI MOROLLI, *Appunti*, cit., 32 ss.

¹³ Cit. *supra*, alla nt. 6.

2. *L'India nel periodo coloniale: tra rappresentazioni artistiche e realtà sociali*

Torniamo allora all'itinerario percorso da Stagl, per riepilogarne gli aspetti essenziali. L'attuale sorgere dell'India come 'grande potenza' rende senza dubbio di particolare interesse i nuovi studi sulle logiche della colonizzazione inglese dell'India. Sul versante propriamente giuridico, l'attenzione degli studiosi negli ultimi decenni si è appuntata soprattutto sulla individuazione di elementi di autonomia o, viceversa, di profili di 'colonizzazione normativa' e imitazione delle soluzioni occidentali, ravvisabili nel diritto indiano territoriale¹⁴.

Stagl opta invece per una traiettoria diversa. Lo spunto della ricerca gli è stato offerto, come si è accennato, dalla accurata osservazione del dipinto *L'Est offre le sue ricchezze a Britannia*. Al centro, vi figura una donna di colore che porge una coppa piena di gioielli, senza ricevere nulla in cambio, ad una donna bianca seduta più in alto, ai cui piedi si trova un leone. Sulla destra, una figura maschile, identificabile come Mercurio, assiste alla scena orientando il suo bastone verso la donna bianca e mostrando, così, in qualche misura, di preferirla alla donna nera. Nasce qui l'interrogativo (p. 7) che costituisce il 'filo rosso' del saggio: «Per quale ragione la donna nera dovrebbe donare i suoi gioielli alla donna bianca senza ricevere nulla in cambio?». A questa domanda retorica la risposta più elementare viene subito fornita (pp. 8 s.). La donna di colore rappresenta l'India; le persone che recano carichi, le altre regioni dell'Asia; il leone, sulla cui schiena si intravede un

¹⁴ Ampia trattazione in B.K. ACHARYYA, *Codification in British India*, Calcutta, 1914; B. COHN, *Colonialism and its Forms of Knowledge*, Dehli, 1997; L. LOMBARDI VALLAURI, *L'Asia Universo di pensiero non più ignorabile*, in *Concezioni del diritto e diritti umani*, a cura di A. Catania, L. Lombardi Vallauri, Napoli, 2000, 19 ss.

lembo di bandiera, il simbolo araldico della Gran Bretagna; mentre la donna bianca personifica la Britannia. D'altronde, il panegirico dei colonizzatori, presupposto nell'immagine realizzata da Spiridione, trova la sua ragion d'essere nella identità del committente, ovvero la Compagnia delle Indie orientali.

Ma ecco riproporsi nuovamente, seppure con diversi contenuti, l'inquietante interrogativo: 'perché' la soggezione asiatica alla Britannia? E questa volta la risposta non può che risultare dalla ricostruzione storica – e geopolitica- degli eventi precedenti il 1977, data della ultimazione dell'opera pittorica in oggetto. Stagl ricorda (pp. 11 ss.) come la Gran Bretagna avesse cominciato ad occupare l'India sul finire del XVIII secolo, mediante la Compagnia delle Indie Orientali, un'impresa marittima dedicata al commercio di spezie, seta e cotone, che già aveva cominciato ad essere presente in India nel corso del XVI secolo. Una volta ottenuto il diritto di riscuotere le tasse in Bengala, in Bihar e in Orissa, la Compagnia estese la sua sovranità ad un territorio assai ricco e vasto, esteso quanto la Francia. Un passo decisivo verso la trasformazione dell'India in colonia fu costituito dall'approvazione dell'Indian Act, che dal 1784 concedeva ai governatori generali della Compagnia il potere di rappresentare il governo londinese. La forte intromissione nella politica indiana consentì alla Compagnia di difendere i suoi possedimenti in quell'area geografica e di respingere i rivali (l'Impero dei Maratti e i Francesi) attraverso una serie di guerre: nel 1818 i britannici dominavano quasi tutta l'India. Solo con la rivoluzione del 1857, però, la Corona prese il controllo dell'India. Nel 1858 la Compagnia delle Indie fu sciolta e il Government India Act ratificò la fine dell'Impero Moghul e la nascita dell'India come colonia inglese, posta sotto il mandato di un viceré. E l'India britannica (Raj) restò una colonia fino al 1947.

Come valutare le vecchie logiche delle colonizzazioni? Emblematico, del pensiero dell'Autore, l'interrogativo ciceroniano posto in epigrafe al cap. I: «E' la giustizia a Roma una cosa e in Sicilia un'altra?» (Cic. *in Verr.* 2.46.117). Stagl fa sua la stroncante definizione di Hans Gründer (pp. 12 s.): «Una colonia consiste essenzialmente in un racket delle estorsioni su scala internazionale». E per illustrare l'atteggiamento dei Britannici e le condizioni degli Indiani, Stagl ricorre alle parole di Edmund Burke¹⁵: «... è la nostra protezione che sta distruggendo l'India ... Il nostro governo lì dopo venti anni è tanto crudo quanto lo era il primo giorno ... Uomini giovani (quasi ancora fanciulli) governano, senza senso di società e compassione per gli indigeni ... e davanti agli occhi degli indigeni non v'è altro se non una prospettiva, infinita e senza speranze, di nuovi stormi di uccelli da preda e di passaggio, con un appetito costantemente rinnovato per un cibo che è costantemente sprecato. Ogni rupia di profitto fatta da un Inglese è perduta per sempre per l'India ... l'Inghilterra non ha costruito chiese, ospedali, palazzi, scuole; l'Inghilterra non ha costruito ponti o strade maestre; non ha scavato canali o portato alla luce riserve. Ogni altro conquistatore di ogni altro tipo ha lasciato dietro di sé qualche monumento, di stato o di beneficenza. Se noi dovessimo essere cacciati in questo momento fuori dall'India, nulla rimarrebbe a testimoniare che è stata comandata in questo inglorioso periodo del nostro dominio ...».

Un giudizio drasticamente negativo, questo, che punta il dito sullo sfruttamento senza limiti degli autoctoni (all'epoca chiamati 'i neri') da parte delle prime due generazioni di 'protettori' britannici. In particolare, è rimasta proverbiale la rapacità di due governatori

¹⁵ E. BURKE, *Discorso sulla proposta di legge per l'India orientale avanzata da Charles James Fox (East India Bill)*, in ID., *The Works of the right honourable Edmund Burke*, VI voll. con suppl., London, 1886-1889.

britannici: Robert Clive spregiudicato e ricchissimo, Warren Hastings, orientalista colto e raffinato. La smaniosa avidità di questi personaggi non fu invece imitata dal governatore Lord Charles Cornwallis, soldato e amministratore talmente onesto e moderato da meritarsi l'epiteto di 'Giustiniano dell'India' (pp. 23 s.). Sotto il governatorato di Cornwallis si svolse, a carico di Hastings, quel tipo di processo giurisdizionale -l'impeachment- con cui ministri o altri uomini di potere vengono accusati dalla House of Commons e giudicati dalla House of Lords, per gli illeciti commessi nello svolgimento delle proprie funzioni (p. 24). Il maggiore oppositore di Hastings fu Edmund Burke, irlandese di educazione cattolica (p. 31), statista e politologo di spicco, oratore raffinatissimo, considerato come il padre fondatore del conservatorismo, perché oppositore della Rivoluzione francese. Ma Burke fu un conservatore anomalo, non certo un difensore dello *status quo* a tutti i costi. Deprecò, infatti, lo spietato dominio britannico in Irlanda (la sua terra natale) e in India, ma più in generale ogni forma di potere arbitrario.

3. Il recupero della tradizione classica: lo 'ius naturae' come antidoto al potere arbitrario

Assumendo una posizione isolata, a quel tempo, Burke in sostanza rifiutava il dogma della 'dottrina armata' salvifica per il genere umano: la dottrina politica di Burke – ricorda Stagl – riconosceva come legge suprema la volontà dei governanti che operassero applicando quel preciso insieme di rigorose regole morali, costituito dal diritto naturale. Ed è appunto di questo complesso di 'leggi', la *lex naturae*, che Burke auspicava e promuoveva la conservazione, ad ogni costo. Il potere –secondo il politologo irlandese- non doveva essere in nessun caso arbitrario, ma sempre delimitato dai precetti del diritto naturale: all'uomo è

stato conferito il potere di dare ordini per costringere gli altri uomini ad obbedire alla *lex naturae*, non per usare i governati come marionette asservite ai propri capricci.

Non è nuovo l'accostamento di Burke a Cicerone, sotto questo aspetto: Stagl osserva (p. 27), sulle orme di Geoffrey Carnall¹⁶, che nel richiamo costante al diritto naturale il governatore britannico si dimostrò ottimo allievo di Cicerone. Stagl dedica belle pagine al valore politico del diritto naturale inteso come diritto cogente (pp. 28 ss., 44 ss.), collegandolo con la problematica del colonialismo: è precetto di diritto naturale che non vi siano gerarchie tra le razze umane e privilegi riservati ad alcuni gruppi di persone, con esclusione di altri. Persino quando i soggiogati siano consenzienti, non è ammesso l'esercizio del potere arbitrario: qualunque contratto che attribuisca ad una persona il potere assoluto deve essere considerato nullo, in quanto viola il diritto naturale. Anche la schiavitù costituisce una violazione del diritto naturale -come del resto già ammettevano i giuristi romani, che pure ne consideravano necessaria la pratica- perché integra l'esercizio di un potere assoluto di un uomo su di un altro uomo. Ed è proprio il potere assoluto ad indurre la violazione del diritto naturale. «Un sistema arbitrario –conclude Burke- è sicuramente sempre un sistema corrotto»¹⁷.

Su queste basi teoriche, Burke ricorse alla dottrina del diritto naturale per combattere la vessazione degli Indiani, la corruzione di Hastings e la convinzione del governatore, secondo cui ciò che si considerava un'ingiustizia in Gran Bretagna poteva non esserlo in India. E qui soccorre il già citato quesito, provocatoriamente posto da Cicerone: «E' la giustizia a Roma una cosa e in Sicilia

¹⁶ G. CARNALL, *Burke ad Modern Cicero*, in *The Impeachment of Warren Hastings*, a cura di G. Carnall, C. Nicholson, Edinburgh, 1989, 76 ss.

¹⁷ E. BURKE, *Discorso sull'Impeachment di Warren Hastings, quinto giorno*, in ID., *The Works*, cit., I suppl., 127.

un'altra cosa?» (*in Verr.* 2.46.117). Burke, convinto che tutti gli uomini avessero uguali diritti naturali, avversò con forza la linea della 'moralità geografica', sostenuta dalla Compagnia delle Indie, secondo cui non esistevano regole e criteri oggettivi e universalmente validi per valutare i doveri umani della sfera pubblica e privata, perché questi cambiavano in relazione al contesto geografico, ambientale e climatico. Come se –disse Burke- una volta attraversato l'Equatore tutte le virtù morissero¹⁸. Ma l'adesione alla dottrina del diritto naturale non è l'unico profilo sul quale è possibile proporre un accostamento tra Cicerone e Burke: il rapporto tra Burke e Hastings è già stato paragonato al rapporto tra Cicerone e Verre già nel 1914, da parte di H. S. Canter¹⁹, innanzitutto perché fu appunto Burke a patrocinare, presso la House of Commons, la proposta di impeachment nei confronti di Hastings; in secondo luogo, per gli espliciti richiami effettuati da Burke alla corruzione di Verre, in occasione delle accuse rivolte ad Hastings.

Tanto l'alto rango dell'accusato, quanto le questioni e gli scandali connessi con l'accusa, resero questo processo uno degli eventi politici più significativi e dibattuti della storia britannica, così come avvenne nell'antica Roma per il processo celebrato contro Verre. Ma, ovviamente, la situazione verificatasi in India aveva connotati del tutto peculiari e l'opinione pubblica era, in questo caso, molto divisa. Da un lato, Hastings aveva dato prova di grande efficienza nell'amministrazione della Colonia e i difensori del Raj guardavano ad Hastings come ad un eroe (p. 57). I suoi nemici e gli oppositori del Raj lo consideravano invece un criminale. Stagl ammette che le opinioni degli statisti e politologi in merito al

¹⁸ E. BURKE, *Discorso di apertura nell'Impeachment di Warren Hastings*, in ID., *The Works*, cit., I suppl., 93 s.

¹⁹ H.S. CANTER, *The Imperachment of Verres and Hastings: Cicero and Burke*, in *The Classical Journal* 9, 1914, 199 ss.

governato di Hastings divergono ancora oggi considerevolmente (p. 57 ss.). Ma l'Autore esprime a chiare lettere e palesa nel corso dell'intera esposizione la sua netta propensione per le idee sostenute da Burke. Quest'ultimo enunciò ben ventidue capi di imputazione a carico di Hastings (pp. 32 ss.), anche se la 'House of Commons' ne considerò procedibili, ai fini dell'impeachment dinanzi alla House of Lords, soltanto quattro, e cioè: 1) per sopperire alle esigenze finanziarie della Compagnia delle Indie, Hastings avrebbe avanzato pretese ingiustificate nei confronti del sovrano di Benares (appartenente al Bengala), cagionandone l'insurrezione; 2) per recuperare il suo credito nei confronti del sovrano di Oudh ('Stato cuscinetto', su cui la Compagnia aveva il solo diritto di stanziare le truppe), Hastings avrebbe assaltato il gineceo e derubato, ricorrendo alla violenza, la madre e la nonna del sovrano, le Begum di Oudh; 3) Hastings avrebbe accettato tangenti dagli Indiani, così violando il divieto, per i dipendenti della Compagnia, di accettare doni dagli autoctoni, sancito nel 1773 dal Regulating Act; 4) infine, Hastings, al fine di accrescere il suo potere personale, avrebbe concluso una serie di contratti inutili e diseconomici per la Compagnia.

Sembra che l'accusa di corruzione per riscossione di tangenti fosse fondata (p. 36). Ma, al riguardo, le valutazioni non furono – e non sono- semplici e univoche, a causa della complessa questione probatoria, che era da esaminare secondo gli standard di Common Law (ma Hastings aveva avuto tempi, mezzi e modi per inquinare le prove), e soprattutto per la difficoltà di individuare il diritto applicabile (pp. 38 ss.). Non vi erano infatti norme specificamente volte a regolare i rapporti della Compagnia con gli Stati indiani e con le loro popolazioni; d'altro canto, al Common Law erano soggetti soltanto i membri della comunità britannica in India, mentre il diritto indigeno (musulmano o hindu) non disciplinava i

rapporti della Compagnia con gli Stati indiani. Ci si chiese allora se fosse applicabile il diritto internazionale.

Stagl ricorda (p. 41) l'intervento di Burke, volto a sostenere la futilità di siffatta diatriba, dal momento che taluni illeciti, come la rapina, venivano sanzionati da qualunque ordinamento giuridico, in quanto materia di diritto naturale. Hastings replicò allora che, in qualità di Governatore generale del Bengala, gli erano stati attribuiti poteri arbitrari: le sue azioni, pertanto, non erano passibili di giudizio, né sulla base del diritto naturale, né sulla base di diritti positivi. Ma la tesi dell'arbitrarietà del governo in Asia era argomentata con la pretesa inferiorità degli Asiatici – servi per natura - rispetto agli Europei -padroni per natura-. E l'idea che le persone dell'Est valessero meno delle persone dell'Ovest risultava, nella linea di pensiero di Burke, tutt'altro che incontrovertibile. Perciò egli la confutò con cura e rigore²⁰. «Accettereste mai che i diritti dell'umanità fossero subordinati all'attività di governo?», chiedeva provocatoriamente Burke, in un'ottica molto avanzata. Secondo il diritto naturale – egli sostenne- non può esistere un potere arbitrario, quindi nessun uomo, nessun re, né la Compagnia delle Indie orientali possono attribuirlo a chicchessia. «Noi tutti siamo nati ... governanti e, al contempo governati, soggetti ad un unico grandioso diritto, immutabile e preesistente ... Questo grandioso diritto non emerge dai nostri accordi e trattati».

Inoltre: nella prospettiva del diritto naturale, il fine ultimo della società doveva essere il bene comune, mentre la Compagnia delle Indie faceva del profitto l'essenza della propria attività. E l'interesse commerciale era inconciliabile con la dedizione che un sovrano doveva dimostrare ai propri sudditi e al loro benessere. Per esprimere questo concetto, Burke assunse come fonte di ispirazione la storia giuridica romana e, in particolare, con ogni

²⁰ E. BURKE, *Discorso di apertura*, cit., 98 ss.

probabilità, le orazioni di Cicerone contro Verre («La Compagnia delle Indie giunse ad essere un grande Impero, che mandava avanti ... un grande commercio: divenne proprio ciò che, secondo il diritto romano, era ritenuto incompatibile con la ragione e con il senso civico: *eundem negotiatorem et dominum*»²¹). Come precisa Stagl (p. 48 ss.), per quanto ci risulta questa massima non risale, almeno nei precisi termini riferiti da Burke, al diritto romano; essa pare scaturire da una sintesi del pensiero ciceroniano, quale risulta dalle Verrine, e peraltro riecheggiato dal detto di Common Law ‘*Nemo potest esse tenens et dominus*’. Non si può, insomma, assumere contemporaneamente due posizioni tra loro incompatibili, perciò è inammissibile essere al contempo mercante e padrone, governare e fare affari per lucrare a proprio vantaggio. Ed era appunto questa, invece, la contraddizione che Burke imputava alla Compagnia delle Indie orientali e in particolare al governatorato di Hastings, equiparabile a una tirannide. Burke citò al riguardo, in modo esplicito, Verre, il governatore rapace e corrotto della Sicilia, assimilandolo ad Hastings²². Quest’ultimo, dal canto suo, si giustificò asserendo di essersi ispirato ad una morale e ad una giustizia ‘geografiche’, cioè del tutto peculiari e locali. Ma lo statista irlandese replicò invocando, per il Bengala, l’applicazione dei criteri britannici di giustizia e di morale.

Il processo durò dieci anni. Nel 1795 la House of Lords assolse Hastings, benché l’imputato avesse ammesso – sottolinea Stagl (p. 50) - che le esigenze primarie della Compagnia erano in conflitto con gli interessi delle popolazioni indiane sottoposte alla sua autorità. Se Hastings venne scagionato, fu probabilmente per ragioni di tipo politico, secondo Stagl (pp. 50 s.), nella specie perché aveva assoggettato l’India alla Gran Bretagna.

²¹ *Ibid.*, 22 s.

²² E. BURKE, *Discorso di replica, nono giorno*, in ID., *The Works*, cit., II suppl., 407.

Tuttavia, nonostante la sconfitta dell'accusa, gli strali lanciati da Burke non rimasero privi di benefiche conseguenze: il 'dopo Burke' fu contrassegnato dal tramonto del dogma della supremazia europea e dal radicamento di una concezione delle relazioni interraziali basata sul diritto naturale. Lo stato di diritto prese il posto dello stato di rapacità. Nell'immediato, Burke non era riuscito nel suo intento di far condannare Hastings, ma a lungo termine aveva sovvertito il sistema. Ironicamente, Stagl descrive la fase successiva in questi termini: il Raj fu trasformato in un collegio e la Compagnia assunse l'aspetto di una associazione di docenti (pp. 51 ss.): il controllo britannico si arrogò una funzione didattica, adottando il modello scolastico.

Stagl (pp. 53 s.) sottolinea come le raffigurazioni pittoriche rispecchino fedelmente, le due diverse prospettive ideologiche prodromiche alla svolta: è eloquente il confronto tra 'l'allegoria dell'estorsione' (così la definisce Stagl) di Spiridione, *L'Est offre le sue ricchezze a Britannia*, e l'allegoria del commercio' ravvisabile nella coeva *Allegoria dei quattro Continenti*, di Giambattista Tiepolo (1752-1753). Mentre nel dipinto di Spiridione Britannia prende i doni senza dare nulla in cambio, Tiepolo si pone già nell'ottica dello scambio, effigiando l'uomo europeo con una borsa nelle mani, per pagare la collana di perle che gli viene porta dal mercante asiatico. Ma, ancora una volta, le ragioni della specifica concezione posta alla base dell'opera sono nell'identità del committente. Tiepolo dipinge la sua opera sulla volta dello Scalone d'Onore della residenza del Vescovo di Würzburg, uno dei grandi principi ecclesiastici del Sacro Romano Impero, fervido sostenitore, come Burke, della universale validità del diritto naturale.

4. *Dallo sfruttamento alla civilizzazione: la fase pedagogica*

Poi, con la terza generazione qualcosa cambiò. I Britannici cominciarono a chiedersi se lo sfruttamento degli Indiani si potesse davvero giustificare con l'appartenenza ad una razza diversa e inferiore ('razza minore' è l'espressione del poeta di corte del Raj, Rudyard Kipling). Quando, nel 1876, la Regina Vittoria ottenne il titolo di Imperatrice delle Indie, la fase dello sfruttamento finì per cedere il passo ad una fase 'educativa' e 'didattica'. Stagl (p. 16) descrive con sferzante ironia la trasformazione dell'India in un «istituto di educazione a frequenza obbligatoria con una Imperatrice nelle vesti di preside, un Viceré nelle vesti di vicepresidente e un popolo antico ed evoluto nelle vesti di studenti che pagano una retta salata». Traspare il giudizio negativo dell'Autore anche sulle finalità della 'fase pedagogica' del periodo coloniale (p. 16): la trasformazione di una parte del popolo in una élite, indiana nel sangue e nel colore della pelle, ma inglese nel gusto, nella morale e nell'intelletto. Il razzismo era all'epoca profondamente radicato. Nei club britannici gli indigeni non erano ammessi, fatta eccezione per il Club di Calcutta. Anche quando parte della popolazione indiana divenne acculturata e civilizzata, quindi potenzialmente in grado di assumere funzioni governative, la discriminazione non venne meno, anzi apparve tanto più crudele, quanto più ingiustificata.

Stagl cita al riguardo (pp. 19 s.) le critiche espresse, in una lettera aperta al *Times*, dall'amministratore coloniale James Fitzjames Stephen: «Il governo britannico in India è essenzialmente un governo assolutistico, fondato non sul consenso, ma sulla conquista. Non rappresenta i principi autoctoni di vita e di governo ... Rappresenta una realtà belligerante ...». Stephen stigmatizzava l'atteggiamento degli uomini a capo del governo, «i quali non cessano di invocare la superiorità della razza

conquistatrice, delle sue idee, delle sue istituzioni, delle sue opinioni, dei suoi principi, e la cui esistenza non ha alcuna giustificazione ...».

Erano i primi segnali della fase finale del colonialismo. E risulta chiaro, a questo punto, che gli influssi delle dottrine di Burke avevano portato ad un risultato ritenuto da molti, ancora una volta, insoddisfacente. Stagl (pp. 57 ss.) ha cura di descrivere l'orientamento oltranzista di non pochi ipercritici seguaci della scuola postcoloniale, i quali hanno rimproverato a Burke di avere suggerito 'un comportamento giusto all'interno di un contesto ingiusto', o, in altri termini, di avere promosso una riforma del Raj, prolungandone l'esistenza, anziché condannarlo inesorabilmente, invitando i Britannici a lasciare l'India. Ma si tratta di rilievi, oltre che di per sé opinabili, assolutamente antistorici. Burke, figlio del suo tempo, aveva davanti agli occhi anche i non pochi aspetti positivi del governo britannico: il Raj aveva infatti unificato l'India sul piano politico e sul piano linguistico, risparmiando alle popolazioni le sanguinose guerre che altrimenti sarebbero occorse per raggiungere questo traguardo. Di seguito, i Britannici dotarono l'India di infrastrutture e di industrie. Per non parlare della fondazione di un sistema giuridico ispirato al Common Law, che costituì una determinante forza motrice verso la stabilizzazione di uno stato di diritto e verso una civilizzazione degli Indiani, potenzialmente aperta alla instaurazione di vantaggiosi rapporti transnazionali. Anche l'istruzione dei quadri dirigenti locali, se pure organizzata secondo il modello didattico e culturale britannico, costituì un non indifferente fattore di avanzamento, rispetto alle assai deprecabili condizioni del passato.

Ancora più evidenti appaiono gli influssi positivi del pensiero di Burke – e in particolare della sua etica fondata nel diritto naturale e delle politiche di evoluzione con questa collegate – sul Movimento di Indipendenza Indiano. Nel 1885 Alla Octavian Hume fondò il

Congresso Nazionale Indiano, il cui fine era quello di promuovere una più attiva partecipazione delle borghesia indiana acculturata, nella guida del Paese. Stagl (pp. 76 ss.) sottolinea come l'impeachment di Hastings abbia nell'immediato contribuito a rendere più umano il Raj, creando così il prerequisito per il successo della tecnica di Gandhi della 'non violenza'; che cominciò con l'invito alla disobbedienza civile, dunque ad abbandonare la frequenza scolastica e i posti di lavoro nell'apparato amministrativo, in modo da provocare la Paralisi del Paese. Poi, la campagna di disobbedienza civile, basata sull'idea di non-collaborazione con i colonizzatori, si spinse oltre quando Gandhi, dopo avere boicottato i prodotti e le merci provenienti dall'Inghilterra e invitato gli Indiani a riprendere le tradizionali pratiche di filatura del cotone con l'arcolaio, nel 1930 guidò il rifiuto di massa al pagamento dell'imposta sul sale e intraprese una marcia con raccolta di sale: si trattava di un grave illecito, dal momento che gli Inglesi avevano il monopolio del sale dell'India. Eppure, anziché soffocare nel sangue la rivolta, la Gran Bretagna, di fronte alle compatte manifestazioni del movimento nazionalista, scelse di concedere all'India l'indipendenza. Nel contesto di un regime totalitario e brutale, la strategia di Gandhi non avrebbe avuto successo.

Ma, soprattutto, il contributo di Burke alla liberazione dell'India va visto nella formazione della filosofia (la filosofia dei 'modi puri', in un cambiamento graduale) alla base del Movimento independentista. Scriveva Burke nel 1792, a proposito della legge del cambiamento, la legge più forte dello *ius naturae*: «Tutto quello che possiamo fare, e che la saggezza umana può fare, è di fare sì che il cambiamento proceda per gradi impercettibili». Questa teoria segna e caratterizza la fase finale del colonialismo. Quando, nel 1947, la Gran Bretagna lascia l'India, il trasferimento del potere

avviene all'insegna del cambiamento liberale, senza livori e quasi senza traumi. La strada era aperta al recupero dell'identità indiana.

Dunque, le accuse di ambivalenza, e la condanna del compromesso di cui Burke si sarebbe macchiato, 'limitandosi' ad accusare Hastings anziché lottare per la totale eliminazione del Raj, appaiono pretestuose. Stagl (pp. 66 ss.) perciò non esita ad individuare, nelle teorie della scuola postcoloniale, una forma di nichilismo. Il sospetto è fondato, a mio avviso, e per convincersene è sufficiente la lettura delle pagine, dai contenuti sprezzanti e derisori, dedicate nel 1985 da Gayatri Spivak (uno dei fondatori della scuola postcoloniale) al divieto di bruciare le vedove, posto agli Indiani con le leggi inglesi²³. Elogiare le usanze autoctone ad ogni costo, negando che l'affermazione del permanente valore della vita femminile, anche dopo la morte del compagno, costituisca un ottimo frutto della civiltà insegnata agli Indiani dai Britannici è – ai nostri occhi – un estremismo inaccettabile.

5. *Iustitia, ius naturae', società schiavistica romana: una comparazione con l'esperienza del Raj*

Per concludere il lungo ragionamento sul dilemma 'è possibile agire giustamente in un ambiente ingiusto?', Stagl (pp. 68 ss.) ricorre ad una comparazione storica con la società schiavistica romana. Dopo avere descritto la disciplina giuridica della condizione servile, l'Autore osserva che tutta l'antichità romana fu percorsa da «un senso di disagio nei confronti della schiavitù» (p. 69). Già in altra sede²⁴, di recente, Stagl aveva discusso, la

²³ G. SPIVAK, *Can the Subaltern Speak?: Speculations on Widow-Sacrifice*, in *Wedge*, 7-8, 1985, 120 ss.

²⁴ J.F. STAGL, *Da 'qualcosa' a 'qualcuno', da 'qualcuno' a 'qualcosa'. Percorsi esatti ed errati sul concetto di 'persona'*, in *Fontes Iuris. Atti del VI Jabrestreffen Junger*

problematica antinomia venutasi a creare, nella *scientia iuris* romana, tra le leggi del diritto naturale, secondo cui tutti gli uomini nascono liberi, e il tradizionale istituto della schiavitù, in virtù del quale gli schiavi erano in buona parte soggetti al regime previsto per i beni mobili. Spartaco tentò invano la ribellione. L'abolizione della schiavitù era all'epoca impensabile e avrebbe significato la fine della civiltà romana. Di questa contraddizione i giureconsulti romani dell'età severiana furono ben consapevoli, e la superarono adducendo ragioni di *utilitas*, cui tutti gli ordinamenti giuridici dovevano provvedere: «Ogni uomo nasce libero, per il diritto naturale», affermava Ulpiano (1 *inst.* D. 1.1.4), ma, aggiungeva Fiorentino (9 *inst.* D. 1.5.4.1), «La schiavitù è un istituto di diritto internazionale, implicante che una persona sia sottoposta in modo innaturale al dominio di un'altra persona». Si era di fronte ad un iato, che i giuristi denunciarono apertamente: «Per il diritto di Roma gli schiavi non esistono in quanto persone, ma ciò non è vero per il diritto naturale, poiché tutti gli uomini sono uguali» (Ulp. 43 *ad Sab.* D. 50.17.32). Su queste basi teoriche si fece leva per perpetuare la schiavitù, che non venne abolita neppure dopo l'avvento del Cristianesimo, sebbene lo statuto dei servi venissero sensibilmente migliorato.

Senza dubbio, la successiva storia europea risentì non poco dell'influenza delle dottrine giurisprudenziali romane. Dottrine senz'altro raffinatissime, che se da un lato giustificavano l'istituto – pur contro natura- della schiavitù, per altro verso poco per volta consentirono di temperarne i tratti più duri, mediante il riconoscimento ai servi di una serie di 'capacità' e di 'diritti', tali da mitigare la loro condizione. Come Stagl bene mette in evidenza (pp. 72 ss.), alla base di questa 'ingegneria sociale a piccoli passi'

Romanistinnen und Romanisten (Lecce, 30-31 marzo 2012), a cura di P. Buongiorno e S. Lohsse, Napoli, 2013, 87 ss.

(Stagl cita al riguardo un'espressione di Popper) c'era il particolare concetto di giustizia –intesa nel senso greco di 'virtù'- adottato dai giuristi romani, ed espresso con la celebre definizione di *iustitia*, come *unicuique suum tribuere*. Ma accanto alla virtù-*iustitia* operava, a mio avviso, il criterio dell'*aequitas*; e questi due elementi, congiunti inestricabilmente (*ius est ars boni et aequi*), indirizzavano l'operato della giurisprudenza romana verso il temperamento dei diversi interessi in conflitto.

È senz'altro condivisibile, al riguardo, la convinzione di Stagl, secondo cui il concetto romano «di giustizia presuppone il diritto naturale» (p. 73). E questo è il punto: nella vicenda della colonizzazione dell'India, mentre i Romani ispiravano l'evoluzione del loro diritto alle 'virtù', i detrattori di Burke avevano, ed hanno, come punto di riferimento i 'principi'. I Postcoloniali non puntano ad una soluzione 'giusta' ed equitativa della questione, ma mirano alla conformazione delle situazioni, in via pregiudiziale, ai valori cui aderiscono. Per questa ragione, ritiene Stagl (p. 75), mentre l'etica propria del diritto naturale indica quale obiettivo il miglioramento graduale degli inconvenienti presenti, l'etica dei Postcoloniali porta o alle rivoluzioni (Spartaco) o, in alternativa, alla passività (Obломov). Ebbene, secondo l'A. (pp. 76 ss.), l'osservazione dei risultati ottenuti da Burke, attraverso la sua influenza sul Movimento di Indipendenza Indiano, dimostra la netta superiorità dell'etica del diritto naturale.

Ed eccoci, allora, alle conclusioni di Stagl (pp. 83 ss.), sul piano iconografico, in ordine alla questione iniziale: perché Mercurio palesa la sua preferenza per la Britannia, raffigurata da Spiridione Roma come la donna dalla pelle candida, che accetta i doni senza ricambiare? Perché il 'bianco', osserva Stagl sulle orme di Burke, ha molto a lungo coinciso con una 'qualità sociale', con la cultura dominante, con l'idea di uno *status* più alto e di valori-guida superiori, più apprezzabili. E tuttavia, questo pregiudizio di

superiorità razziale viola le leggi del diritto naturale e, perciò, va respinto.

6. *Una nota a margine*

Nel complesso, mi sembra che il percorso sperimentale seguito da Stagl si possa considerare ben scelto e realizzato con risultati soddisfacenti. Lo studio monografico qui discusso si distingue per l'originalità del metodo di indagine, per l'inconsueto ricorso ad ambiti disciplinari in apparenza non immediatamente pertinenti alla ricerca storico-giuridica, che hanno viceversa contribuito in modo rilevante ad una ricostruzione di ampio respiro, e convincente, della vicenda storica in questione. La riflessione sul peso della dottrina del diritto naturale sulle vicende politico-istituzionali che hanno legato la Britannia all'India appare sorretta da una buona ricostruzione storica e da una solida argomentazione. Particolarmente apprezzabile la sensibilità dell'A. per i contesti storico-culturali nei quali si inserivano le vicende studiate, sulla cui base si sviluppa una serrata critica per indirizzi di pensiero valutabili, da questa angolazione, come antistorici. Forse, un aspetto di debolezza nell'impianto dell'opera può vedersi in una certa sottovalutazione dell'apporto britannico alla civilizzazione dell'India. Va da sé che, nel bene e nel male, la condotta degli inglesi deve essere valutata alla luce della cultura e delle convinzioni dominanti all'epoca, come del resto invita a fare anche Stagl. Per questa ragione, se pure è fuori discussione che la dominazione inglese abbia prodotto dei guasti agli assetti preesistenti -tra cui vanno ricordati soprattutto la discriminazione razziale, il pessimo trattamento riservato dagli ufficiali britannici alle truppe indiane, la stroncatura delle tradizionali manifatture indiane, rovinata dalla concorrenza inglese, e infine la devastazione dell'agricoltura, anteriormente organizzata dai villaggi autonomi in

un regime di proprietà comune e poi trasformata dagli inglesi secondo il modello della grande proprietà latifondistica- a mio avviso resta innegabile l'apprezzabilità dei numerosi interventi *ad adiuvandum*²⁵, quali l'unificazione politica e linguistica, la riorganizzazione amministrativa, la creazione di industrie e l'avvio dell'esportazione, la repressione della delinquenza e il controllo dell'ordine pubblico, la costruzione delle ferrovie, le opere di urbanizzazione, la riparazione del sistema dei canali e delle vie di comunicazione, la riforma delle poste, l'installazione delle prime linee telefoniche, la promozione in Bengala della pubblica istruzione, la fondazione delle Università di Calcutta, Bombay e Madras (anche se riservate ai ceti sociali privilegiati), la proibizione del lavoro minorile (oltre che della già menzionata pratica funeraria del Sati), il generale miglioramento del sistema giuridico²⁶. Neppure va dimenticata quella parziale tolleranza religiosa e culturale dimostrata dai Britannici che valse, insieme al resto, a fare assurgere –non lo dimentichiamo- il sistema coloniale inglese a modello per il 'progetto coloniale europeo' moderno²⁷ (nelle visuali tardo-ottocentesche, ovviamente).

²⁵ Sugli aspetti negativi e positivi - per l'economia, la cultura, il diritto e gli assetti sociali dell'India - prodotti dalla colonizzazione inglese, ho consultato: S.N.A. JAFRI, *The History and Status of Landlords and Tenants in the United Provinces (India)*, Lahore-Calcutta-Bombay, 1931; A. DANIELOU, *Storia dell'India*, trad. it., Roma, 1984; E. BASILE, G. MILANETTI, M. PRAYER, *Le campagne dell'India. Economia, politica e cultura nell'India rurale contemporanea*, Milano, 2003; M. TORRI, *Storia dell'India*³, Roma-Bari, 2015.

²⁶ Rinvio, in materia, oltre agli studi citt. alla nt. prec., alle ricerche di un valente, giovane studioso napoletano, G. ABBATE, *Colonialismo e codificazione. Un codice penale per l'India Britannica (1773-1882)*, Napoli, 2011, Tesi di dottorato elaborata sotto la guida della prof. Giorgina Alessi. L'opera è consultabile on-line.

²⁷ *Ibid.*, 6 ss.

Anche a non volere condividere il giudizio senza dubbio troppo parziale di Sir Henry James Summer Maine²⁸, il quale reputava l'India una società statica, cui l'Inghilterra aveva trasmesso 'il principio di progresso', sembra insomma eccessivo ignorare in blocco gli aspetti positivi del dominio britannico sull'India dell'epoca, che era comunque improntato ad un ideale (oggi superato) di 'civilizzazione' e di ausilio nei confronti di popolazioni sottosviluppate, in un'ottica di riequilibrio rispetto ai vantaggi economici ricavati dalla colonia. D'altro canto, va ammesso e sottolineato che non era negli intenti di Stagl addivenire ad un giudizio analitico sull'operato della Compagnia e del governo inglese.

Perciò, l'aspetto più significativo del saggio risiede, a mio parere, nella singolare sinergia instaurata dall'Autore tra il metodo dell'iconografia giuridica e l'approccio geopolitico. La congiunzione tra le due discipline, ed i loro peculiari metodi, è risultata proficua, nella misura in cui ha consentito di confermare, ma sperimentando nuovi itinerari di indagine, tanto la validità degli studi storici incentrati sulla dimensione sociale del diritto, tanto la forza del rapporto permanente tra la sfera giuridica e la dimensione culturale nella sua globalità. Una delle buone strade, questa, attraverso cui si possono restituire al diritto i suoi densi profili di sapere umanistico.

LAURA SOLIDORO

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano

Università degli Studi di Salerno

E-mail: lsolidoro@unisa.it

²⁸ H.S. MAINE, *Ancient Law: its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas*, London, 1861.

